

Pubblicato il 12/07/2022

N. 00494/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2016, proposto da:

Abbanoa S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Ada Negri n. 32;

contro

- Provincia di Nuoro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Serra, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giustina Puggioni, via Ponchielli n. 3;

- Arpas,

- Comune di Mamoiada,

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A. della Determinazione dirigenziale n. 528 del 2 maggio 2016, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità - Protezione Civile - Edilizia scolastica - Ambiente e Energia della Provincia di Nuoro, di revoca dell'autorizzazione allo scarico nel Rio Maramele delle acque reflue urbane

provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mamoiada, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1295 del 20 maggio 2008;

B. ove occorra, della nota, priva di data, con la quale la predetta determinazione è stata inviata;

C. della relazione istruttoria conclusiva del procedimento, citata nel predetto atto di revoca, conosciuta soltanto in estremi;

D. degli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla medesima amministrazione Provinciale in data 2 febbraio 2016 e 12 aprile 2016, sempre citati nel predetto atto di revoca e conosciuti soltanto in estremi;

E. degli esiti delle attività di sopralluogo e campionamento effettuate da Arpas in data 1 febbraio 2016 [acquisiti al protocollo generale n. 272 dell'11.1.2016];

F. della nota della Provincia di Nuoro prot. n. 3161 del 1 marzo 2016 di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione sopra richiamata;

G. di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Nuoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato della Regione Sardegna, espone di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Nuoro n. 1295 del 20 maggio 2008 allo scarico nel Rio Maramele delle acque reflue

urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mamoiada.

2. La ricorrente espone altresì di aver presentato richiesta di rinnovo della predetta autorizzazione il 23 giugno 2011, e che, dal 2014, aveva segnalato criticità relative al processo di depurazione cagionate da scarichi anomali, evidenziando anche la necessità di un intervento di potenziamento dell'impianto.

3. Tuttavia, la Provincia di Nuoro, con nota 3161 del 1° marzo 2016, comunicava l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione in quanto l'impianto non sarebbe stato in grado di *“garantire un adeguato, efficiente e continuo processo depurativo delle acque reflue in ingresso al medesimo”*.

4. Pur a seguito delle osservazioni trasmesse da Abbanoa, la Provincia, con gli atti impugnati, revocava l'autorizzazione n. 1295/2008.

5. Ciò premesso in fatto, la ricorrente deduce in diritto:

- Difetto di motivazione, non essendo chiarito neppure se la revoca consegua a responsabilità imputabili alla ricorrente oppure a soggetti terzi;

- Violazione dei principi del Codice dell'Ambiente ed eccesso di potere, in quanto l'impianto di Mamoiada è interessato da afflussi di reflui di origine non domestica (in particolare di vinificazione, produzione casearia e macellazione), derivanti da attività produttive non autorizzate o autorizzate ma esercitate in violazione dei limiti di emissione. Infatti la società che conduce l'impianto per conto di Abbanoa (Acciona Agua), aveva rilevato e segnalato numerosi reflui non ammissibili che hanno inciso inevitabilmente sul processo di depurazione, risultando quindi il depuratore sottodimensionato e non più idoneo. Tali circostanze erano state segnalate da Abbanoa alla Provincia, al Comune, all'Arpas e alle Forze dell'Ordine ed erano stati avviati i tavoli tecnici per definire un intervento di potenziamento e adeguamento dell'impianto, già programmato per un importo di 450.000,00 euro, con copertura finanziaria garantita da mutuo regionale, mentre si era provveduto nelle more a predisporre una serie di regole impiantistiche per

garantire, comunque, un sufficiente livello depurativo del refluo; di tal che, non sarebbe dovuta essere revocata l'autorizzazione, ma, al più, concessa una autorizzazione provvisoria ex art. 124 del Codice dell'Ambiente;

- Violazione degli artt. 2, 3 ter, 3 *quinques* e 124 del Codice dell'Ambiente, poiché la revoca dell'autorizzazione contrasterebbe con i principi di cui al Codice dell'Ambiente e con la necessità, al contrario, di una autorizzazione provvisoria nelle more della risoluzione della problematica rappresentata dalla stessa Abbanoa e non imputabile alla stessa, posto che la disattivazione dell'impianto di depurazione determinerebbe un danno all'ambiente particolarmente ingente;

- La motivazione circa la presenza abnorme di fanghi e schiume riscontrata nel sopralluogo del 12.4.2016 sarebbe del tutto irragionevole e sproporzionata, posto che le problematiche erano ben note e i dati comunicati dallo stesso gestore.

6. Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

7. Per resistere al ricorso si è costituita la Provincia di Nuoro che, con difese scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.

8. Con ordinanza cautelare n. 132/2016 è stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento *“considerato che sussiste il danno grave e irreparabile che conseguirebbe alla disattivazione dell'impianto”* e *“Ritenuto, pertanto, che la domanda di sospensione del provvedimento di diniego impugnato deve essere accolta, anche ai fini del rinnovo del procedimento autorizzativo e del riesame dell'istanza presentata da Abbanoa S.p.A., nelle more della trattazione del merito del ricorso, fatte salve le determinazioni della Provincia in ordine alle prescrizioni da imporre per rendere l'impianto conforme alle norme di settore”*.

9. Con memoria del 14 maggio 2022 la ricorrente ha rappresentato che, da un lato, con provvedimento prot. n. 13852 del 26 agosto 2016, la Provincia di Nuoro aveva avviato il riesame dell'autorizzazione allo scarico già richiesta dalla ricorrente, il cui procedimento risulta, ad oggi, non ancora definito;

dall'altro, che Abbanoa, da parte sua, ha affidato i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mamoiada, a seguito dell'approvazione degli schemi progettuali da parte degli enti competenti e dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Ciò posto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

10. All'udienza del 16 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui appresso.

1. E' vero che la normativa di settore assegna all'Ente competente il compito di verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti necessari alla vigenza dell'autorizzazione allo scarico rilasciata al gestore dell'impianto di depurazione.

2. E' però altrettanto vero che, nel caso di specie, le criticità rilevate, che hanno determinato l'adozione dell'impugnato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, consistenti in scarichi anomali ripetuti nel tempo, risultano incontestatamente imputabili a terzi e che in relazione a tali situazioni il gestore aveva effettuato le opportune segnalazioni agli enti competenti e si era attivato, sia pure con tempi di reazione non solleciti ma parzialmente giustificati dalla complessità della questione, programmando interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto per porre rimedio al problema.

3. Oggi, invero, risulta che Abbanoa abbia effettivamente affidato i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mamoiada, a seguito dell'approvazione degli schemi progettuali da parte degli enti competenti e dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Tale procedura si è recentemente conclusa con l'aggiudicazione, in data 15 marzo 2022, dell'appalto per i lavori di Adeguamento dell'impianto di depurazione di Mamoiada per un importo complessivo di € 264.263,05 oltre I.V.A., per cui il problema risulta avviato a soluzione (vedi documenti depositati da Abbanoa il 6 maggio 2022).

4. Inoltre deve rilevarsi che, nelle more dell'iter procedimentale del richiesto rinnovo, alla luce delle descritte criticità concernenti il processo di depurazione, Abbanoa si era adoperata per tentare di limitare al massimo gli inconvenienti di cui sopra mediante una serie di interventi sugli impianti.

5. In questo contesto procedimentale è intervenuto il provvedimento di revoca dell'autorizzazione da parte della Provincia che, basandosi sul mero riscontro delle anomalie riscontrate – peraltro neppure contestate ed anzi riconosciute e denunciate dalla stessa ricorrente – senza neppure valutare le iniziative di mitigazione avviate dal gestore e senza una autorizzazione provvisoria, ha adottato il provvedimento di revoca.

6. Già in sede cautelare il Tribunale aveva evidenziato il danno grave e irreparabile che sarebbe conseguito alla immediata disattivazione dell'impianto, con interruzione delle attività svolte - insufficienti ma comunque operative – di salvaguardia e tutela dell'ambiente, anche tenendo conto l'impianto in questione è l'unico operante nel circondario.

7. E sempre in sede cautelare il Tribunale aveva sollecitato l'attivazione di un procedimento di riesame dell'istanza di Abbanoa volta ad ottenere un'autorizzazione provvisoria *“fatte salve le determinazioni della Provincia in ordine alle prescrizioni da imporre per rendere l'impianto conforme alle norme di settore”*.

8. Non risulta tuttavia che vi siano stati sul punto successivi interventi provvedimentali da parte della Provincia di Nuoro. Abbanoa riferisce peraltro che, con provvedimento prot. n. 13852 del 26 agosto 2016, la Provincia ha avviato il riesame dell'autorizzazione allo scarico già richiesta dalla ricorrente, il cui procedimento risulta, ad oggi, non risulta ancora definito.

9. In questa sede di merito pertanto non resta che confermare la valutazione di illegittimità dell'impugnato provvedimento di revoca nel rilievo che la Provincia di Nuoro non ha osservato il principio di proporzionalità nell'adozione delle sue valutazioni di ente preposto a compiti di vigilanza – principio sotteso anche dal tenore letterale dell'art. 130 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – e non si è attenuta al principio di collaborazione tra gli enti

preposti ai fini della tutela ambientale, in un contesto invero in divenire – ben conosciuto dalla stessa Provincia che aveva anche partecipato ai tavoli tecnici avviati - che avrebbe richiesto una più attenta e calibrata valutazione dell'interesse pubblico in vista di una soluzione –possibilmente condivisa – della complessa problematica di tutela ambientale in questione.

10. In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento sotto tale assorbente profilo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

11. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO